



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 4463

Ratifica ed esecuzione di Accordi in materia di coproduzione cinematografica fra l'Italia e la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica di Croazia, lo Stato di Israele e la Repubblica d'Ungheria

(Approvato dal Senato - A.S. 1828)

N. 556 – 6 luglio 2017



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 4463

Ratifica ed esecuzione di Accordi in materia di
coproduzione cinematografica fra l'Italia e la Repubblica
federativa del Brasile, la Repubblica di Croazia, lo Stato
di Israele e la Repubblica d'Ungheria

(Approvato dal Senato – A.S. 1828)

N. 556 – 6 luglio 2017

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – **✉** bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – **✉** com_bilancio@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	- 3 -
ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO	- 4 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -

Informazioni sul provvedimento:

A.C.	4463
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	sì
Relatore per la Commissione di merito	Rabino
Gruppo:	SC-ALA CLP-MAIE
Relazione tecnica (RT):	presente
Commissione competente:	III (Affari esteri)

PREMESSA

Il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato, reca l'autorizzazione alla ratifica dei seguenti Accordi:

- Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008;
- Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007;
- Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013;

- Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, riferita la testo originario (A.S. 1828).

Si esaminano di seguito le disposizioni degli Accordi considerati dalla relazione tecnica e le ulteriori disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO

(euro)

Oneri complessivi	Ogni 4 anni a decorrere dal 2019
Art. 3, disegno di legge di ratifica	15.960

(euro)

Oneri riferiti ai singoli accordi	Ogni 4 anni a decorrere dal 2019 ¹
Accordo Cinema BRASILE	5.040
Accordo Cinema CROAZIA	3.540
Accordo Cinema ISRAELE	3.840
Accordo Cinema UNGHERIA	3.540
TOTALE	15.960

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

1. Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008

Le norme dell'Accordo prevedono, tra l'altro:

- la definizione del significato di «coproduzione cinematografica» e l'individuazione delle Autorità competenti per l'applicazione (per l'Italia la Direzione generale per il cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) (articolo 1);
- che i film realizzati in coproduzione godano degli stessi vantaggi dei film nazionali. In particolare, una coproduzione beneficerà dei vantaggi concessi ai fini nazionali da ciascuna delle parti, con la specificazione che solo il coproduttore italiano gode dei benefici concessi in Italia (articolo 2);

¹ La relazione tecnica quantifica oneri ogni 4 anni a decorrere dal 2017. La decorrenza è stata aggiornata al 2019 nel corso dell'esame al Senato.

- l'apporto finanziario dei coproduttori dei due Paesi (articolo 8);
- l'istituzione di una Commissione mista che vigili sull'applicazione dell'Accordo e sul rispetto dell'equilibrio numerico e percentuale delle coproduzioni, sottoponendo alle Autorità competenti delle due Parti eventuali modifiche che si ritengono necessarie (articolo 18).

Inoltre, le norme dell'Accordo prevedono:

- le procedure che le Autorità competenti dovranno seguire ai fini dell'approvazione delle domande e stabilisce i requisiti necessari per l'ammissione ai benefici della coproduzione (articolo 3);
- che l'approvazione di un progetto di coproduzione non implichi automaticamente la concessione del nulla osta di proiezione in pubblico (articolo 4);
- i luoghi in cui dovranno essere realizzate le riprese ed autorizza l'impiego di cittadini del Paese ove vengono realizzate le riprese (articolo 5);
- la precisazione, per ciascun film coprodotto, negativi e stampe da prevedere ed il loro utilizzo (articolo 6);
- le tipologie delle versioni linguistiche che si possono realizzare da ciascuna coproduzione cinematografica (articolo 7);
- la fissazione dei termini per il saldo della partecipazione del coproduttore minoritario (articolo 9);
- la ripartizione degli introiti, anche in presenza di un pool dei mercati (articolo 10);
- lo stato giuridico che devono possedere gli autori, gli attori ed il personale tecnico-artistico coinvolto per la partecipazione ad una coproduzione cinematografica (articolo 11);
- la possibilità di realizzare coproduzioni internazionali con uno o più Paesi con cui l'Italia o il Brasile siano legati da un Accordo di coproduzione ufficiale (articolo 12);
- le facilitazioni inerenti l'importazione temporanea e la riesportazione dell'attrezzatura cinematografica (articolo 13);
- le condizioni di esportazione dei film in Paesi dove vige il contingentamento (articolo 14);
- l'identificazione della coproduzione cinematografica nei titoli di testa dei film e nel materiale promozionale (articolo 15);
- la presentazione dei film coprodotti in Festival internazionali (articolo 16);
- l'affermazione che all'importazione, alla distribuzione ed alla proiezione di produzioni cinematografiche di entrambi i Paesi non verranno applicate alcune restrizioni (articolo 17);
- le modalità di entrata in vigore dell'Accordo e la sostituzione del precedente Accordo di coproduzione cinematografica, nonché la definizione delle condizioni che determinano la cessazione dell'Accordo (articolo 19);
- le procedure da adottare per apportare modifiche all'Accordo (articolo 20);
- le modalità da seguire in caso di controversie tra le Parti sull'interpretazione o sull'applicazione dell'Accordo (articolo 21).

Nell'allegato vengono poi delineate le procedure da osservare ai fini della presentazione dell'istanza per la qualificazione e nel caso si dovessero verificare modifiche contrattuali.

La relazione tecnica quantifica gli oneri dell'accordo in relazione all'articolo 18 in cui si prevede l'istituzione di una Commissione Mista, che sarà composta per l'Italia da tre funzionari dell'area dirigenziale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Tale Commissione si riunisce ogni due anni alternativamente nei Paesi contraenti e comporta oneri per il Paese che invia la delegazione nel Paese che ospita la sessione dei lavori.

La RT indica gli oneri per lo stato italiano rappresentati dall'invio di tre funzionari dell'area dirigenziale italiana in Brasile, ogni quattro anni, a partire dal 2017, nell'ipotesi che nel primo anno la Commissione si riunisca in Italia, per un periodo di 5 giorni.

▪ Pernottamento (Euro 120 al giorno per 4 notti per 3 persone)	€ 1.440
▪ Vitto (Euro 70 al giorno per 5 giorni per 3 persone)	€ 1.050
▪ Biglietto aereo A/R Roma-Rio de Janeiro (Euro 850 per 3 persone)	€ 2.550
TOTALE	€ 5.040

Le riunioni straordinarie della Commissione Mista costituiscono un'ipotesi puramente eventuale ed improbabile. In nessun caso dalla sua eventuale convocazione straordinaria discenderanno oneri per lo Stato poiché essa verrà convocata a Roma, senza oneri di missione per il personale delle Amministrazioni interessate. Nel caso in cui venisse convocata a Brasilia, la partecipazione verrà garantita dal personale dell'Ambasciata d'Italia in Brasile, senza pertanto alcun onere di missione a carico dello Stato.

In riferimento alla copertura, la RT, riferita al precedente testo che prevedeva la decorrenza degli oneri dal 2017, valuta l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato in euro 5.040 annui a bienni alterni a decorrere dall'anno 2017. Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Trattandosi di onere valutato, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvederà al monitoraggio della spesa e le eventuali variazioni verranno effettuate nell'ambito del programma "Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo" della missione "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici" dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

2. **Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007**

Le norme dell'Accordo prevedono:

- la definizione di «coproduzione cinematografica» (articolo 1) e quella dei film nazionali che dovranno essere considerati coproduzioni nazionali e beneficeranno di pieno diritto dei vantaggi che risultano dalle disposizioni in vigore e che potranno essere emanate da ciascuna delle parti contraenti. Questi vantaggi saranno acquisiti solamente dal produttore della parte contraente che li accorda (articolo 2);
- la disciplina delle coproduzioni gemellate che previa approvazione delle autorità competenti usufruiscano degli stessi benefici delle coproduzioni (articolo 11);
- l'istituzione di una Commissione mista che vigili sull'applicazione dell'Accordo e sul rispetto dell'equilibrio numerico e percentuale delle coproduzioni, sottoponendo alle Autorità competenti delle due Parti eventuali modifiche che si ritengono necessarie (articolo 19).

Le norme dell'Accordo, inoltre, prevedono:

- le Autorità competenti responsabili dell'Accordo (articolo 3);
- i requisiti per l'accesso ai benefici della coproduzione (articolo 4);
- i luoghi in cui dovranno essere realizzate le riprese e specifica le nazionalità dei produttori e di ogni altra persona coinvolta nella coproduzione, nel rispetto, per quanto riguarda l'Italia, degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea (articolo 5);
- l'apporto dei coproduttori dei due Paesi (articolo 6);
- la possibilità di realizzare coproduzioni internazionali con Paesi con cui l'Italia o la Croazia sono legati da un Accordo di coproduzione ufficiale (articolo 7);
- la precisazione, per ciascun film coprodotto, dei negativi e delle stampe da prevedere ed il loro utilizzo (articolo 8);
- le facilitazioni inerenti l'importazione temporanea e la riesportazione dell'attrezzatura cinematografica nonché l'ingresso dei cittadini dell'altro Paese contraente (articolo 9);
- i termini per il saldo della partecipazione del coproduttore minoritario (articolo 10);
- la ripartizione degli introiti anche in presenza di un *pool* dei mercati (articolo 12);
- gli obblighi finanziari dei contratti tra i coproduttori in merito alla ripartizione degli oneri (articolo 13);
- che l'approvazione di un progetto di coproduzione non implichi automaticamente la concessione di un nulla osta di proiezione in pubblico (articolo 14);
- le condizioni di esportazione dei film in Paesi dove vige il contingentamento (articolo 15);
- l'identificazione del film di coproduzione cinematografica nei titoli di testa dei film e nel materiale promozionale (articolo 16);

- la presentazione dei film coprodotti in Festival internazionali (articolo 17);
- le norme di procedure della coproduzione e alle modalità di presentazione dell'istanza per la qualificazione (articolo 18);
- il rispetto degli obblighi internazionali delle Parti contraenti (articolo 20) e le modalità di entrata in vigore dell'Accordo nonché le condizioni che determinano la cessazione dell'Accordo con le conseguenze sulle coproduzioni in stato di avanzamento (articolo 21);
- le procedure da adottare per poter apportare modifiche all'Accordo (articolo 22);
- le modalità da seguire in caso di controversie tra le Parti sull'interpretazione o sull'applicazione dell'Accordo (articolo 23).

La relazione tecnica quantifica gli oneri dell'accordo in relazione all'articolo 19 in cui si prevede l'istituzione di una Commissione Mista, che sarà composta per l'Italia da tre funzionari dell'area dirigenziale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

La Commissione si riunisce ogni due anni alternativamente nei Paesi contraenti e comporta oneri per il Paese che invia la delegazione nel Paese che ospita la sessione dei lavori.

Gli oneri per lo stato italiano sono rappresentati dall'invio di tre funzionari dell'area dirigenziale italiana in Croazia, ogni quattro anni, a partire dal 2017, nell'ipotesi che nel primo anno (2015) la Commissione si riunisca in Italia, per un periodo di 5 giorni.

▪ Pernottamento (Euro 120 al giorno per 4 notti per 3 persone)	€ 1.440
▪ Vitto (Euro 60 al giorno per 5 giorni per 3 persone)	€ 900
▪ Biglietto aereo A/R Roma-Zagabria (Euro 400 per 3 persone)	€ 1.200
TOTALE	€ 3.540

Le riunioni straordinarie della Commissione Mista costituiscono un'ipotesi puramente eventuale ed improbabile. In nessun caso dalla sua eventuale convocazione straordinaria discenderanno oneri per lo Stato poiché essa verrà convocata a Roma, senza oneri di missione per il personale delle Amministrazioni interessate. Nel caso in cui venisse convocata a Zagabria, la partecipazione verrà garantita dal personale dell'Ambasciata d'Italia in Croazia, senza pertanto alcun onere di missione a carico dello Stato.

La RT, riferita al testo originario che fissava la decorrenza degli oneri dal 2017, rileva che l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato è valutato in euro 3.540 annui a bienni alterni a decorrere

dall'anno 2017. Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Trattandosi di onere valutato, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvederà al monitoraggio della spesa e le eventuali variazioni verranno effettuate nell'ambito del programma "Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo" della missione "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici" dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

3. Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013

Le norme dell'Accordo prevedono:

- le definizioni di «coproduzione» e di «coproduttore» e l'individuazione delle «Autorità competenti» a pronunciarsi nell'applicazione dell'Accordo (articolo 1);
- che i film realizzati in coproduzione godano degli stessi vantaggi dei film nazionali, per cui una coproduzione beneficerà dei vantaggi concessi ai fini nazionali da ciascuna delle parti, con la specificazione che solo il coproduttore del paese che li concede (articolo 2)
- la fissazione delle quote minime e massime da osservare nella contribuzione finanziaria dei coproduttori (articolo 7);
- l'istituzione di un organo consultivo, la Commissione mista, definendone compiti e funzioni e rimettendo la descrizione degli oneri di funzionamento (viaggi e soggiorni) alla relazione tecnica (articolo 15).

Le norme dell'Accordo, inoltre, prevedono:

- i requisiti necessari per l'ammissione ai benefici della coproduzione (articolo 3);
- i luoghi ove potranno essere realizzate le riprese (articolo 4);
- l'individuazione delle nazionalità dei produttori e di tutto lo staff coinvolti nella coproduzione cinematografica, facendo menzione, per quanto riguarda l'Italia, agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea (articolo 5); la definizione delle tipologie delle lingue ammissibili nei dialoghi e nella narrazione delle coproduzioni (articolo 6);
- per ciascuna coproduzione cinematografica, i dettagli tecnici relativi ai diritti di proprietà intellettuale, ai materiali originali della coproduzione, ai negativi ed ad loro utilizzo (articolo 8);
- la possibilità di realizzare coproduzioni cinematografiche con uno o più Paesi con cui l'Italia o lo Stato di Israele siano legati da un Accordo di coproduzione cinematografica ufficiale (articolo 9);

- norme in tema di importazione temporanea e riesportazione di attrezzatura cinematografica, nonché l'ingresso temporaneo ed al soggiorno di artisti e tecnici (articolo 10);
- che l'approvazione di un progetto di coproduzione non implica automaticamente la concessione del nulla osta di proiezione in pubblico (articolo 11);
- le regole sulla commercializzazione della coproduzione (articolo 12);
- l'identificazione della coproduzione cinematografica nei titoli di testa dei film e nel materiale promozionale (articolo 13);
- il relativo Allegato come parte integrante dell'Accordo di coproduzione (articolo 14);
- le modalità da osservare nell'apportare eventuali modifiche all'Accordo (articolo 16) e quelle da adottare in caso di controversie tra le Parti sull'interpretazione o sull'applicazione dell'Accordo (articolo 17);
- le disposizioni per l'entrata in vigore dell'Accordo, la durata della sua validità, nonché le condizioni che si determinano nel caso di denuncia dell'Atto da una delle Parti (articolo 18).

L'accordo si completa di un Allegato costituito dalle norme di procedura che regolamentano la presentazione delle istanze da parte dei coproduttori ed il loro rapporto contrattuale e in cui vengono elencati tutti i documenti da corredare all'istanza per la qualificazione, specificando, nel dettaglio, i requisiti che deve contenere il contratto di coproduzione concluso, con riserva di approvazione.

La relazione tecnica quantifica gli oneri dell'accordo in relazione all'articolo 15 in cui si prevede l'istituzione di una Commissione Mista, che sarà composta per l'Italia da tre funzionari dell'area dirigenziale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

La Commissione si riunisce ogni due anni alternativamente nei Paesi contraenti e comporta oneri per il Paese che invia la delegazione nel Paese che ospita la sessione dei lavori.

Gli oneri per lo stato italiano sono rappresentati dall'invio di tre funzionari dell'area dirigenziale italiana in Israele, ogni quattro anni, a partire dal 2017, nell'ipotesi che nel primo anno la Commissione si riunisca in Italia, per un periodo di 5 giorni.

▪ Pernottamento (Euro 120 al giorno per 4 notti per 3 persone)	€ 1.440
▪ Vitto (Euro 60 al giorno per 5 giorni per 3 persone)	€ 900
▪ Biglietto aereo A/R Roma-Tel Aviv (Euro 500 per 3 persone)	€ 1.500
TOTALE	€ 3.840

Le riunioni straordinarie della Commissione Mista costituiscono un'ipotesi puramente eventuale ed improbabile. In nessun caso dalla sua eventuale convocazione straordinaria discenderanno oneri per lo Stato poiché essa verrà convocata a Roma, senza oneri di missione per il personale delle Amministrazioni interessate. Nel caso in cui venisse convocata in Israele, la partecipazione verrà garantita dal personale dell'Ambasciata d'Italia nel Paese, senza pertanto alcun onere di missione a carico dello Stato.

La relazione tecnica, riferita al testo originario che fissava la decorrenza degli oneri dal 2017, rileva che l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato è valutato in euro 3.840 annui a bienni alterni a decorrere dall'anno 2017. Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Trattandosi di onere valutato, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvederà al monitoraggio della spesa e le eventuali variazioni verranno effettuate nell'ambito del programma "Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo" della missione "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici" dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

4. Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007

Le norme dell'Accordo prevedono:

- la definizione di «coproduzione cinematografica» (articolo 1) e quella dei film nazionali che dovranno essere considerati coproduzioni nazionali e beneficeranno di pieno diritto dei vantaggi che risultano dalle disposizioni in vigore e che potranno essere emanate da ciascuna delle parti contraenti. Questi vantaggi saranno acquisiti solamente dal produttore della parte contraente che li accorda (articolo 2);
- l'apporto dei coproduttori dei due Paesi (articolo 7);
- l'istituzione di una Commissione mista che vigili sull'applicazione dell'Accordo, nonché sul rispetto dell'equilibrio numerico e percentuale delle coproduzioni e che sottoponga alle Autorità competenti delle due Parti eventuali modifiche ritenute necessarie (articolo 19).

Le norme dell'Accordo, inoltre, prevedono:

- l'individuazione delle «Autorità competenti» (articolo 3) e stabiliscono i requisiti necessari per l'ammissione ai benefici della coproduzione (articolo 4) nonché i i luoghi ove dovranno essere realizzate le riprese (articolo 5);

- la specificazione della nazionalità dei produttori e di ogni altra persona coinvolta nella coproduzione, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea (articolo 6);
- la possibilità di realizzare coproduzioni internazionali con uno o più Paesi con cui l'Italia o l'Ungheria siano legati da un Accordo di coproduzione ufficiale (articolo 8);
- l'uso e le versioni linguistiche per ciascun film di coproduzione i negativi da produrre (articolo 9);
- le facilitazioni sull'importazione temporanea e la riesportazione dell'attrezzatura cinematografica (articolo 10);
- i termini per il saldo della partecipazione del coproduttore minoritario (articolo 11);
- la ripartizione degli introiti, anche in presenza di un *pool* dei mercati (articolo 12);
- gli obblighi finanziari dei contratti tra i coproduttori in merito alla ripartizione degli oneri (articolo 13);
- che l'approvazione di un progetto di coproduzione non implichi automaticamente la concessione del benessere di proiezione in pubblico (articolo 14);
- le condizioni di esportazione dei film in Paesi dove vige il contingentamento (articolo 15);
- l'identificazione dei film di coproduzione attraverso la dicitura «coproduzione Italo-Ungherese» o «coproduzione Ungherese-Italiana» (articolo 16);
- la presentazione di film di coproduzione in Festival internazionali (articolo 17);
- le norme di procedura della coproduzione -- fissate dalle Autorità competenti di entrambe le Parti e le modalità di presentazione dell'istanza per la qualificazione (articolo 18);
- il rispetto degli obblighi internazionali delle Parti contraenti (articolo 20);
- le modalità di entrata in vigore dell'Accordo e della sua conferma, definendo, altresì, in caso di denuncia dell'Accordo da una delle due Parti, che le coproduzioni già in stato di avanzamento non perdano i benefici derivanti dell'Accordo stesso; inoltre, menziona il precedente Accordo di coproduzione cinematografica esistente tra i due Paesi, lo annulla e lo sostituisce (articolo 21);
- le modalità per apportare modifiche all'Accordo (articolo 22) e quelle da adottare in caso di controversie tra le Parti sull'interpretazione o sull'applicazione dell'Accordo (articolo 23).

Infine, vi è un allegato comprendente le norme di procedura da seguire ai fini della presentazione dell'istanza per la qualificazione e in caso di modifiche contrattuali in cui si riporta un elenco dei documenti da corredare all'istanza, specificando, nel dettaglio, i requisiti che deve contenere il contratto di coproduzione concluso con riserva di approvazione.

La relazione tecnica quantifica gli oneri dell'accordo in relazione all'articolo 19 in cui si prevede l'istituzione di una Commissione Mista, che sarà composta per l'Italia da tre funzionari dell'area dirigenziale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

La Commissione si riunisce ogni due anni alternativamente nei Paesi contraenti e comporta oneri per il Paese che invia la delegazione nel Paese che ospita la sessione dei lavori.

Gli oneri per lo stato italiano sono rappresentati dall'invio di tre funzionari dell'area dirigenziale italiana in Ungheria, ogni quattro anni, a partire dal 2017, nell'ipotesi che nel primo anno la Commissione si riunisca in Italia, per un periodo di 5 giorni.

▪ Pernottamento (Euro 120 al giorno per 4 notti per 3 persone)	€ 1.440
▪ Vitto (Euro 60 al giorno per 5 giorni per 3 persone)	€ 900
▪ Biglietto aereo A/R Roma-Budapest (Euro 400 per 3 persone)	€ 1.200
TOTALE	€ 3.540

Le riunioni straordinarie della Commissione Mista costituiscono un'ipotesi puramente eventuale ed improbabile. In nessun caso dalla sua eventuale convocazione straordinaria discenderanno oneri per lo Stato poiché essa verrà convocata a Roma, senza oneri di missione per il personale delle Amministrazioni interessate. Nel caso in cui venisse convocata a Budapest, la partecipazione verrà garantita dal personale dell'Ambasciata d'Italia in Ungheria, senza alcun onere di missione a carico dello Stato.

La relazione tecnica, riferita al testo originario che fissava la decorrenza degli oneri dal 2017, rileva che l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato è valutato in euro 3.540 annui a bienni alterni a decorrere dall'anno 2017. Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Trattandosi di onere valutato, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvederà al monitoraggio della spesa e le eventuali variazioni verranno effettuate nell'ambito del programma "Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo" della missione "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici" dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Al riguardo, per quanto attiene alla decorrenza degli oneri, si rinvia alla successiva parte relativa ai profili di copertura finanziaria.

Per quanto riguarda l'equiparazione delle coproduzioni alle produzioni nazionali, ai fini del godimento dei previsti benefici, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che tale riconoscimento riguardi l'accesso ai benefici medesimi nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente. In proposito andrebbe acquisita una conferma.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 3, comma 1, del disegno di legge in esame provvede agli oneri derivanti dalle spese di missione degli Accordi oggetto di ratifica, complessivamente valutati in euro 15.960 annui ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2017-2019, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. In particolare, si osserva che le predette spese di missione sono connesse alla partecipazione delle delegazioni italiane alle istituende Commissioni miste - che, in base a quanto previsto da ciascuno degli Accordi in esame, si riuniscono ogni due anni alternativamente nei Paesi contraenti² - e si verificano nel solo caso in cui i lavori dei citati organismi abbiano luogo presso il Paese estero.

Tanto premesso, non si hanno osservazioni da formulare, in considerazione del fatto che il citato accantonamento del fondo speciale di parte corrente reca le occorrenti disponibilità e nel presupposto - sul quale peraltro il Governo ha già fornito chiarimenti nel corso dell'esame presso il Senato³ - che la prima riunione delle Commissioni miste avrà luogo nei Paesi esteri interessati dagli Accordi oggetto di ratifica nell'anno 2019.

In tale quadro, rimane peraltro fermo che, trattandosi di oneri valutati, dovrà comunque ritenersi automaticamente applicabile, in caso di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa,

² Si tratta, in particolare, delle disposizioni recate dall'articolo 18 dell'Accordo con il Governo della Repubblica federativa del Brasile, dall'articolo 19 dell'Accordo con il Governo della Repubblica di Croazia, dall'articolo 15 dell'Accordo con il Governo dello Stato di Israele e dall'articolo 19 dell'Accordo con il Governo della Repubblica d'Ungheria.

³ Si rinvia, in proposito, alla seduta della Commissione bilancio del Senato n. 713 del 21 marzo 2017, nel corso della quale il rappresentante del Governo ha affermato che l'anno di prima insorgenza degli oneri a carico della finanza pubblica sarà per l'appunto il 2019.

la nuova procedura per la compensazione dei relativi effetti finanziari di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009 e che il Ministro dell'economia e delle finanze è da intendersi autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.